

Sentenza del 16 luglio 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La genuinità delle sottoscrizioni apposte ad un contratto bancario non può revocarsi in dubbio se corrispondenti a quelle che costituiscono lo *specimen* depositato presso la banca medesima e se la bontà di queste ultime è incontestata dal soggetto firmatario.

Principio espresso in esito ad un procedimento avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo e più ampie questioni tuttavia non espressamente trattate dal decisore. Parte attrice opponente lamentava la nullità della fideiussione per mancanza di una valida sottoscrizione.

[Sent. 16.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Decreto del 15 luglio 2020 – Giudice designato: Dott. Raffaele del Porto

Il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ult. co., c.c. non può essere esperito nel caso in cui non sia possibile raggiungere la maggioranza dei comunisti necessaria per revocare il rappresentante comune, posto che detta disposizione disciplina il solo caso in cui l'amministrazione della cosa comune non sia possibile, per inerzia o per

contrasto tra i comunisti sull'amministrazione (in questa seconda ipotesi, infatti, non si tratta di supplire ad una mera inerzia della maggioranza – conseguente a dissidi tra soci o al mero disinteresse alla gestione – ma di risolvere un contrasto tra uno o più comunisti e l'amministratore nominato, attività che ha un evidente risvolto contenzioso).

Principio espresso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ult. co., c.c. proposto da una comproprietaria di un pacchetto azionario a fronte di un conflitto di interessi in capo al rappresentante comune di detto pacchetto nell'esercizio delle sue funzioni.

[Decr. 15.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 14 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.

Principio espresso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex artt. 20 c.p.i. e 2569 e 2598, n. 3, c.c.

[Sent. 14.7.2020Download](#)

Sentenza del 13 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani

Integra

violazione dell'art. 2467 c.c. – norma inderogabile, in quanto
posta a tutela

dei creditori sociali e diretta a contrastare fenomeni di
sottocapitalizzazione

propri delle società a ristretta base sociale, determinati
dalla volontà dei

soci di ridurre l'esposizione al rischio d'impresa – il
rimborso a favore del

socio di una s.r.l. del finanziamento da questo erogato alla
società, rimborso

effettuato mediante compensazione con i crediti di pari
importo vantati dalla

società nei confronti del socio, qualora il finanziamento sia
stato concesso in

presenza delle condizioni di cui al secondo comma della
disposizione in

questione.

In

tal caso il socio trae indebitamente vantaggio dal meccanismo
della

compensazione per vedersi rimborsato un credito che avrebbe

potuto essere
estinto solo a seguito della soddisfazione integrale degli
altri creditori. La
sussistenza, al momento della concessione del finanziamento e
della richiesta
di rimborso, di uno dei presupposti indicati dall'art. 2467,
2° co., c.c. integra
un fatto impeditivo del diritto del socio alla restituzione
del finanziamento.
Tale condizione di inesigibilità legale opera non solo quando
si apre un
concorso formale con gli altri creditori sociali, ma anche
durante la vita
della società, finché non sia stata superata la situazione di
difficoltà
prevista dalla norma, sicché in tal caso la società deve
rifiutare al socio il
rimborso del finanziamento in presenza di detta situazione,
che l'organo
amministrativo ha il dovere di riscontrare mediante l'adozione
di un adeguato
assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di
rilevare la crisi
(conf. Cass. n. 12994/2019).

Nell'ambito
di un procedimento volto ad accertare e a dichiarare la
violazione del disposto
di cui all'art 2467 c.c., l'amministratore non può essere
liberato da
responsabilità sulla base dell'assunto secondo il quale il
pagamento
preferenziale effettuato mediante compensazione non avrebbe
arrecato un danno
alla massa dei creditori, in quanto avrebbe realizzato
un'operazione neutra per
il patrimonio sociale, con diminuzione dell'attivo in misura

esattamente pari
alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del
debito. Infatti, il
pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può
comportare una
riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto
superiore a quella
che si determinerebbe nel rispetto del principio della *par
condicio
creditorum*, in quanto la destinazione del patrimonio sociale
alla garanzia
dei creditori va considerata nella prospettiva della
prevedibile procedura
concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare
(conf. Cass.,
S.U., n. 1641/2017). Perciò il pagamento di un creditore in
misura superiore a
quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la
massa dei creditori una
minore disponibilità patrimoniale cagionata dall'inosservanza
degli obblighi di
conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia
dei creditori.

In
tema di ripartizione dell'onere della prova dell'effettiva
lesione subita dal
creditore (ovvero della massa) che assume di essere stato
pretermessso nel
pagamento di debiti sociali a causa della condotta di *mala
gestio*
addebitabile all'amministratore, sul creditore grava
unicamente l'onere di
dedurre il mancato soddisfacimento del credito provato come
esistente, liquido
ed esigibile alla data della liquidazione o del fallimento e
il conseguente

danno determinato dalla condotta contraria ai doveri dell'amministratore, astrattamente idonea a provocare la lesione, mentre spetta al debitore dimostrare il proprio corretto adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, e in particolare dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali – costituente la c.d. massa passiva – e di pagare i debiti sociali nel rispetto della *par condicio creditorum*, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti (conf. Cass. n. 521/2020).

Il pagamento preferenziale eseguito dall'amministratore in favore di un creditore della società poi fallita, anche privo del carattere di illiceità penale, è idoneo a cagionare un danno al patrimonio della società di cui il curatore può chiedere il risarcimento.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale. Pertanto, si determina una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle

due azioni che rimangono diversi ed indipendenti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non determina dunque la sua nullità per indeterminatezza, ma fa presumere che il curatore abbia inteso esercitare entrambe le azioni congiuntamente.

Nel caso in cui il curatore abbia promosso nei confronti dell'amministratore della società fallita l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. fall., che cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., non è ammessa compensazione fra il credito risarcitorio riconosciuto in favore del fallimento nei confronti del predetto amministratore per atti di *mala gestio* e il credito vantato da quest'ultimo a titolo di compenso, attesa l'insussistenza del requisito della reciprocità, posto che l'amministratore non è titolare nei confronti dei creditori sociali di alcun credito da opporre in compensazione.

Principi

espressi in ipotesi di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 146 l. fall. dal curatore nei confronti dell'amministratore unico della società fallita, volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali per effetto di condotte contrarie

ai doveri inerenti alla carica ricoperta.

[Sent. 13.07.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 10 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La responsabilità degli amministratori ex art. 2476, co., 3 c.c. non può essere affermata laddove le doglianze dei soci siano genericamente indicate e laddove non risulti provato un danno per la società.

Il conflitto di interessi postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti; rapporto che va riscontrato non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, concentrandosi esclusivamente sul contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano un vantaggio di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (conf. Cass. n. 19045/2005).

La sussistenza dei presupposti per la postergazione dei crediti dei soci stabiliti dall'art. 2467 c.c. non è ostativa alla compensazione tra il credito del socio per finanziamenti e il suo debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale, atteso che la trasformazione, mediante la compensazione, del

credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati dall'art. 2476 c.c. Deve ritenersi, in definitiva, che l'estinzione per compensazione non sia illegittima e che non arrechi alcun pregiudizio ai creditori della società (e tantomeno alla partecipazione dei soci).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dai soci di una s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione. A fondamento delle proprie pretese gli attori deducevano il compimento, da parte degli amministratori, di atti di mala gestio tra cui l'aver consentito la liberazione del capitale sociale (dapprima ricostituito e poi aumentato) mediante compensazioni in favore dei soci in violazione dell'art. 2467 c.c.

[Sent. 10.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 19 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Oggetto

della denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi

irregolarità nella gestione, sempre che queste siano attuali e idonee a

produrre pregiudizi per la società gestita. L'intervento giudiziario richiesto

ex art. 2409 c.c. non può essere accordato, in mancanza di potenzialità del danno, allorquando l'azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione.

Si deve ritenere esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale.

Il requisito dell'idoneità delle irregolarità denunciate ex art. 2409 c.c. a recare danno alla società o a sue controllate ha trasformato il procedimento in parola in strumento diretto a interrompere comportamenti di *mala gestio* idonei a danneggiare la società, se non interrotti.

Ai fini dell'applicazione dell'art 2409 c.c. risultano irregolarità rilevanti quelle relativi ad atti di gestioni propri della società nel cui interesse è promosso il procedimento, e ciò sia quando venga prospettato un danno per questa stessa società, sia allorché la lesione abbia quale possibile destinataria una società controllata.

Principi

*espressi in ipotesi di rigetto di un ricorso ex art 2409 c.c.,
in difetto dei
requisiti di tempestività e attualità, promosso da alcuni
soci nei confronti
nei confronti dell'amministratore, nonché socio di
maggioranza, asseritamente
responsabile di gravi irregolarità nella gestione della
società.*

*Nel
dettaglio, le ricorrenti contestavano:*

- 1. condotte dell'amministratore apparentemente poste in
essere al fine di estromettere le stesse dalla attività
sociale e*
- 2. il trasferimento di assets della società in favore dello
stesso e/o di soggetti a lui riconducibili che avrebbe
prefigurato un grave pregiudizio per la società.*

[D. 19.06.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 15 giugno 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'apposizione del timbro postale ai fini della “data certa”
sul documento che contiene il contratto, nulla dice quanto al
luogo della sua conclusione, atteso che il documento può
essere stato senz'altro sottoscritto in un luogo e
successivamente, nel corso della stessa giornata, presentato

presso un ufficio postale in una provincia diversa per l'apposizione del timbro.

Il corrispettivo del trasferimento delle quote sociali è rappresentato dal pagamento del relativo prezzo. In caso di cessione di quota, i vari apporti di denaro eseguiti dai soci in favore della società non sono necessariamente ricompresi nel sinallagma contrattuale, in difetto di idonea prova quanto alla effettiva natura dei versamenti, dal momento che gli stessi possono avere forma di finanziamenti ordinari (con conseguente credito restitutorio "pieno"), di finanziamenti ex art. 2467 c.c. (con conseguente credito restitutorio postergato) o anche di meri conferimenti di capitale di rischio, potendo quindi circolare anche indipendentemente dal trasferimento delle quote.

Qualora le parti abbiano contrattualmente stabilito il trasferimento della quota sociale senza il pagamento di alcun prezzo, l'eccezione di inadempimento relativa al mancato rimborso della quota dei versamenti effettuati *medio tempore* dal socio "quali finanziamenti alla società" non può utilmente essere invocata dal socio a sostegno dell'eccezione ex art. 1460 c.c. (Conf. Cass. n. 2720/2009).

Principi espressi in ipotesi di accoglimento di un'azione volta ad ottenere l'ordine al convenuto di procedere a tutti gli adempimenti necessari per l'effettiva corretta intestazione della quota in esecuzione di una scrittura privata con la quale le parti avevano riconosciuto che la quota del capitale sociale della società era stata sottoscritta dall'attore in misura del 50% in nome e per conto proprio e in misura del restante 50% in nome proprio ma per conto, su mandato fiduciario, del convenuto.

Sempre in forza della medesima scrittura, il convenuto si era obbligato a cedere all'attore, a sua semplice richiesta, la quota detenuta in forza del mandato fiduciario conferitogli, senza alcuna somma a titolo di prezzo della stessa essendo già

stato oggetto di accordo tra le parti. Il convenuto si era dichiarato disponibile al trasferimento della quota, ma subordinatamente al rimborso dei finanziamenti eseguiti nel frattempo in favore della società, sollevando altresì eccezione di inadempimento, che è stata ritenuta impropriamente svolta.

[Sent. 15.06.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Decreto del 11 giugno 2020 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Il credito di rivalsa di Mediocredito Centrale s.p.a., sorto per effetto del pagamento effettuato a favore della banca garantita dopo il fallimento della società beneficiaria, è da qualificarsi credito sopravvenuto, in quanto maturato successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il credito di rivalsa del garante sostituisce nella massa passiva quello del creditore comune, escludendolo dal concorso. Resta inapplicabile l'art. 101 l.f. considerando che si riferisce a crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento. Neppure è ammissibile l'insinuazione senza limiti di tempo, dovendosi invece fissare – in coerenza con i principi di celerità e concentrazione dell'accertamento fallimentare e sulla scorta degli artt. 3 e 24 Cost. – il

termine di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

È inammissibile l'insinuazione del credito da surroga, ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.f., qualora non si dimostri il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, sebbene idoneo ad estinguere l'obbligazione del *solvens*.

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l'esclusione del credito di rivalsa di Mediocredito Centrale dal passivo fallimentare per ultratardività della domanda.

[Decr. 11.06.2020Download](#)

(Massime a cura di Alessandra Nodari)

Sentenza del 4 giugno 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

È inammissibile, perché nuova, la domanda di risarcimento del danno presentata nei confronti di una s.r.l. e del socio, qualora l'attore, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., aggiunga alla domanda originaria una domanda (nuova) di condanna nei confronti del socio stesso quale liquidatore della società, abbandonando la domanda nei confronti della società perché cancellata dal Registro delle Imprese. Alla medesima conclusione si perviene anche qualora si ritenga tale domanda siccome sostitutiva dell'originaria proposta nei confronti della società, perché avanzata verso un soggetto diverso da quello originario, a nulla rilevando la

(occasionale) presenza in giudizio del convenuto nella differente veste di socio della società cancellata.

Principi espressi nel rigettare l'azione volta ad ottenere la condanna di una s.r.l. in liquidazione e dei soci al pagamento del compenso professionale per l'incarico di liquidatore svolto e subordinatamente al risarcimento in via equitativa per presunto inadempimento contrattuale.

[Sent. 04.06.2020Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 20 maggio 2020 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

La conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, sul quale incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento in cui il fallimento di una s.r.l. conveniva in giudizio il creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., del pagamento effettuato dalla società in bonis a favore dello stesso nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.

[Sent. 20.5.2020Download](#)

(Massima a cura di Giulia Ballerini)